

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1439

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PORTA, DI SANZO, LAI, FERRARI, GRIBAUDO, SERRACCHIANI, MARINO, MALAVASI, SIMIANI**

Disposizioni di semplificazione amministrativa per favorire il rientro dei giovani italiani e degli italiani dall'estero al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e denatalità e di favorire la ripresa economica

*Presentata il 29 settembre 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I fenomeni di spopolamento di vaste aree periferiche del Paese, anche a seguito dell'emigrazione delle giovani generazioni all'estero, accentuati dall'innalzamento dell'età della popolazione residente e dalla denatalità, si presentano sempre più allarmanti per il nostro Paese. Infatti, secondo le più recenti rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica, la popolazione residente è già scesa sotto i 60 milioni di abitanti, un fenomeno che ha riguardato, oltre che in particolare il Mezzogiorno e le isole, quasi tutti i borghi con meno di 10.000 anime che, rispetto al 1951, hanno perso quasi 300.000 unità di popolazione. Peraltro, se si accentua questa tendenza, non solo la popolazione in Italia intorno al 2050 diminuirebbe a circa 50

milioni di abitanti — cosa che comporterà una drastica riduzione del prodotto interno lordo — ma accadrebbe anche che poco più di un abitante su due sia in età lavorativa. Appaiono compromessi non solo la corrispondenza delle pensioni, per effetto delle sempre minori contribuzioni dei lavoratori in servizio, ma tutto il complesso delle prestazioni sociali, mentre in alcune attività, come quelle turistiche, agricole ed edilizie, già ora si avverte una notevole mancanza di addetti. Analoghi problemi si segnalano anche in comparti prima ritenuti al sicuro, come la sanità, l'edilizia, la scuola e perfino la pubblica amministrazione, con il calo del numero dei partecipanti ai concorsi pubblici (o il rifiuto di eventuali vincitori di spostarsi dal Sud al Nord del

Paese, per l'inadeguatezza delle retribuzioni rispetto al costo della vita), che crea non poche difficoltà anche per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tutti i casi, come segnalano autorevoli analisi internazionali, la rinuncia a quelle che si definiscono « intelligenze fluide », tipiche dell'età giovanile, a favore di quelle cosiddette « cristallizzate » delle età più mature, comporterà solo conseguenze negative per lo sviluppo economico del Paese.

Mentre si rincorrono le soluzioni, come l'utilizzo dei flussi migratori provenienti dalle aree meno sviluppate del pianeta e il sostegno alle famiglie, con l'auspicabile maggiore inserimento della donna nel mercato del lavoro, i cui effetti sul tasso di fertilità, tuttavia, non potranno vedersi prima di due decenni, nel breve termine si possono prendere in esame altre soluzioni, non alternative a queste ma complementari. Si tratta delle risorse umane, non sempre prese in debita considerazione nel nostro Paese, che sono costituite dal vasto numero di discendenti di emigrati italiani nel mondo, i quali, accanto ai sei milioni di cittadini residenti all'estero (compresi i più recenti espatriati), secondo le stime più attendibili ascenderebbero a un numero compreso tra sessanta e ottanta milioni di persone, all'interno del quale appare dominante proprio la componente giovanile, soprattutto nell'America latina centrale e caraibica, con un livello di scolarizzazione abbastanza elevato e con forte influenza culturale italiana. Si tratta di una componente dell'italianità nel mondo che, soprattutto nell'America latina, appare seriamente interessata a rientrare in un Paese che ai loro occhi si rivela non meno di altri attraente sotto il profilo delle opportunità occupazionali e dello stile di vita. Non ci si deve nascondere, tuttavia, che, relativamente alla quota di essi che ancora attende o non può agevolmente ottenere la cittadinanza italiana, possa esservi l'eventualità che costoro, una volta ottenutala, al pari di tanti altri giovani italiani residenti in Italia possano avere la tentazione di raggiungere mete europee e nordamericane più appetibili, privando così del loro apporto il

Paese che potrebbe offrire tali opportunità. Il secondo obiettivo del presente progetto [articolo 2, comma 1, lettera b)] è l'apertura alla categoria degli « italici », ossia a coloro che, pur non possedendo la cittadinanza italiana, si riconoscono nei valori culturali, sociali e nello stile di vita italiano e che dall'associazione che li censisce e li rappresenta sarebbero quantificati in circa 120 milioni in tutto il mondo, in prevalenza intellettuali, artisti, imprenditori e professionisti nei vari campi. A essi la presente proposta di legge consentirebbe di circolare liberamente tra il Paese di origine e il nostro, a beneficio di quest'ultimo giacché il solo risiedervi fisicamente o stabilirvi almeno parte delle proprie attività e divenirne soggetto fiscale potrebbe dare un apporto prezioso alla soluzione dei problemi citati in premessa.

La legislazione italiana da qualche tempo cerca di mettersi al passo con gli altri ordinamenti agevolando le pratiche di ingresso e di soggiorno in Italia con procedure più semplici di quelle fino a ora vigenti. Così per le *start-up* di iniziativa extraeuropea, nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato previsto un procedimento semplificato che consente dal 2014 di avviare le procedure per l'ottenimento del visto e del permesso di soggiorno direttamente presso il Ministero dello sviluppo economico. Questa tendenza è stata confermata dalla modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotta dall'articolo 1, comma 148, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che concede visto e permesso di soggiorno agli investitori extraeuropei. Un'ulteriore modifica introdotta dall'articolo 6-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede visti egualmente più rapidi per i cosiddetti « nomadi digitali » extraeuropei. Infine, il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che promuove attività

formative professionali e di lingua e cultura italiana all'estero da parte di imprese aderenti ad associazioni professionali con percorsi che dovrebbero trovare sbocco nella concessione di visti di ingresso in Italia in qualunque momento e al di fuori dei decreti regolatori dei flussi. Come si vede la tendenza nel nostro Paese a superare vecchi sbarramenti burocratici è già in atto e a questa occorre raccordarsi. In considerazione di ciò, l'articolo 1 della presente proposta dichiara il ripopolamento del Paese e il recupero al medesimo delle forze giovanili ovunque disponibili fine pubblico da curare in via principale rispetto ad altre preoccupazioni di indole puramente formale e burocratica. In questo senso la presente proposta di legge in generale non pone limiti di età per l'ingresso in Italia, salvo il limite di trentasei anni per i discendenti degli italiani per ragioni fiscali (articolo 5, comma 1), anche per non impedire a qualche minoranza di emigrati anziani che godono di pensioni italiane di stabilirsi nel nostro Paese garantendo la tranquillità economica ai familiari più giovani che eventualmente li seguissero; per la stessa ragione la proposta di legge non intende fissare alcun limite di ingresso per gli «italici», in modo da favorire il rientro dei giovani, presupponendo realisticamente che chi avesse un'età superiore può fare altrettanto utilizzando le disposizioni di legge già esistenti.

In generale va riconosciuto che l'attuale legislazione si rivela sufficientemente aperta agli ingressi degli stranieri nel nostro Paese, prevedendo un'ampia possibilità di visti e di condizioni che ne consentono l'ingresso e la permanenza. Tuttavia, a fronte di una disponibilità teorica sta la congerie di norme, il più delle volte frutto di stratificazioni legislative, inserimenti successivi e allargamento di competenze quasi tutte attribuite ai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, attraverso richieste di adempimenti amministrativi e vari orpelli burocratici, invece di favorire finisce per scoraggiare e penalizzare chi volesse risiedere nel nostro Paese e, cosa più grave, tiene fuori quasi del tutto le regioni e gli enti

locali, che sono i soggetti che in ultima analisi devono gestire un fenomeno che più di altri presenta ricadute locali. Particolarmente penalizzante appare che l'attuale quadro legislativo non preveda una specifica normativa nei riguardi dei discendenti degli emigrati italiani, degli espatriati recenti e degli stranieri di cultura italiana che intendono stabilirsi in tutto o in parte in Italia, diversamente da quanto avviene in altri Paesi che come il nostro possono contare su una considerevole comunità di loro discendenti all'estero.

La presente proposta di legge, all'articolo 3, delinea una procedura per cui l'ingresso nel nostro Paese dei discendenti degli emigrati italiani non in possesso della cittadinanza possa essere attuato trasformando alla scadenza in visto permanente il permesso di ingresso già posseduto o eventualmente da richiedere ai sensi della normativa vigente. In secondo luogo, il visto, che continuerà a essere concesso dal consolato di competenza, incorporerà anche il permesso di soggiorno rilasciato oggi dalle questure, adempimento chiaramente superfluo e inutile per l'utente e la pubblica amministrazione, frutto di una visione ancestrale e antistorica della presenza nel territorio nazionale. In ogni caso, dal possesso di tale visto discenderebbe tutto il complesso di diritti e di interessi legittimi degni di tutela, come è previsto per chi non è cittadino italiano dall'articolo 2, commi 4 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. L'impostazione proposta non muta, nella sostanza, il panorama legislativo *in subiecta materia*, dal momento che in pratica si risolve in un'operazione di semplificazione amministrativa delle varie tipologie dei visti di ingresso, previsti in particolare dagli articoli 4 e 5 del citato testo unico, che ne attribuiscono la competenza sia ai questori, con durate temporali diverse a seconda della natura della richiesta, sia alle autorità consolari ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La novità principale consiste invece nel fatto che il compito della conversione in permesso di soggiorno permanente verrà at-

tribuito integralmente agli uffici dell'anagrafe del comune in cui risiede il richiedente (articolo 3, comma 2). Ciò è previsto non solo per dare una parvenza di normalità e di eguaglianza con gli altri residenti, ma anche per consentire all'ente locale una veduta d'insieme della popolazione che ha usufruito di questi benefici nel suo territorio, indispensabile per elaborare le relative politiche e iniziative da intraprendere e per determinare in quali direzioni destinare eventuali risorse a disposizione. Poi, indirettamente, si tratta di alleggerire le questure e le prefetture da carichi di lavoro meno congeniali con i compiti di una polizia moderna, i cui uffici oltretutto appaiono in sofferenza rispetto al loro adempimento (come dimostra l'arretrato nella concessione dei permessi di soggiorno agli stranieri e dei passaporti). Oltre al problema del rientro dei discendenti degli emigrati italiani e dei più recenti espatriati, la proposta di legge mira a facilitare l'ingresso nel territorio nazionale di personalità straniere che verosimilmente manifestassero il proposito di operare in Italia, ad esempio nei vari campi dell'arte, dell'imprenditoria, dell'istruzione, delle professioni e della ricerca scientifica. Tutto ciò, oltre che essere coerente con le tendenze in atto nell'Unione europea, miranti a evitare avventure pericolose per chi intendesse raggiungere Paesi in cui verosimilmente si è in regola, costituirebbe un'ulteriore semplificazione nel momento in cui l'istituto del permesso di soggiorno a tempo indeterminato è già ampiamente contemplato nel nostro ordinamento. Inoltre, questo sistema si preoccupa di far cadere, perché prive di fondamento (teorico e statistico), le preoccupazioni — spesso ricorrenti nelle analisi istituzionali — circa il comportamento della popolazione straniera nel nostro Paese, ritenendo che a garanzia siano sufficienti le vigenti disposizioni (articolo 5, commi 5 e 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 286 del 1998) che pongono a carico delle questure la vigilanza e la potestà di intervenire con la possibilità di revocare i permessi.

L'articolo 4 della proposta di legge stabilisce che competenti alla concessione dei

nuovi visti saranno le autorità diplomatico-consolari italiane, in nulla innovando, nella sostanza, l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Viceversa, in coerenza con quanto appena affermato e, soprattutto, con la finalità semplificatrice della presente proposta di legge, l'articolo 3, comma 3, prevede che non si applichi, in quanto superfluo, l'obbligo di segnalazione alla locale questura, con le relative sanzioni, previsto dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Come si può evincere dal testo, il presente progetto di legge, all'articolo 4, intende fare propri gli auspici e le preoccupazioni che salgono da vari settori della società e delle istituzioni italiane che, analogamente a quanto accade in quasi tutti i Paesi del mondo che si trovano a fronteggiare problemi di inserimento di stranieri richiedendo la padronanza della lingua e la conoscenza della cultura del posto — e che a essa si accompagni possibilmente la necessaria preparazione professionale —, giacché per le prime due condizioni culturali non ci si dovrebbe trovare davanti a un ostacolo troppo difficile da sormontare, soprattutto quando l'interessato proviene da tradizioni familiari italiane. Anche nella presente proposta di legge si prende a base e si migliora la normativa esistente, nella misura in cui essa pone come condizione per dare avvio alle operazioni di concessione del permesso permanente la dimostrazione del possesso di questi requisiti all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 in attuazione delle più generali disposizioni sull'«accordo di integrazione» degli articoli 4-bis, 22, comma 15, e 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Su queste, che risalgono a epoche non troppo lontane in cui le amministrazioni pubbliche erano carenti di personale con le necessarie competenze linguistiche e per accelerare i propri adempimenti non potevano neanche contare su supporti informatici come quelli attuali, è possibile introdurre ulteriori semplificazioni. Quindi, relativamente alla concessione del visto di ingresso in Italia a

favore dei discendenti da cittadini italiani, siano essi in grado o meno di mantenersi autonomamente nel Paese, e degli italici che intendano entrare in Italia ai sensi della presente proposta di legge, le autorità diplomatico-consolari competenti dovranno concedere entro sessanta giorni il visto richiesto anche attraverso procedure telematiche; in mancanza si applicherà il silenzio assenso (comma 2). Il visto sarà concesso a seguito della presentazione di una certificazione sull'idoneità linguistica e culturale. Viceversa, non dovrà sottostare ai suddetti adempimenti chi risulti essere in possesso di tali requisiti per « chiara fama », anch'essa documentabile *aliunde* con atti e documenti. La proposta di legge prevede che tutta la documentazione relativa all'ottenimento del visto e gli ulteriori documenti attestanti il possesso di titoli all'estero possano essere esibiti alle autorità nazionali competenti, oltre che in italiano, anche nelle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione europea, stabilite dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, per chi appartiene a questo spazio geografico, e in inglese, francese, spagnolo o portoghese per chi proviene da Paesi extraeuropei. La norma serve a semplificare i rapporti con le pubbliche amministrazioni ponendo a carico di queste ultime eventuali operazioni di traduzione, oggi agevolate dai sistemi informatici basati sull'intelligenza artificiale e che fino a ieri costituivano un carico eccessivamente dispendioso per gli italiani all'estero, oltre che fonte di discriminazioni e ingiustificati ritardi da parte degli uffici pubblici preposti.

Poiché il presente progetto di legge intende abbracciare non solo il maggior numero possibile di soggetti interessati ma anche funzionare concretamente come iniziativa di solidarietà nei confronti degli italiani e dei loro discendenti che si trovino in Paesi colpiti da crisi endemiche, tutti i beneficiari della presente proposta di legge (articolo 3, comma 5) saranno ammessi anche al di fuori delle quote previste dagli articoli 21 e 22 dello stesso testo unico e dagli articoli 29 e 34, commi 7, 8 e 10, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

A questo fine e in coerenza con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dello spopolamento, l'articolo 5, comma 1, della proposta di legge, relativamente alla prima tipologia di interventi, nel caso si tratti di giovani fino a trentasei anni, in possesso della cittadinanza italiana o privi di essa, che non siano in condizioni di mantenersi autonomamente, consente di detrarre, per la durata massima di cinque anni e per un importo non superiore a 400 euro mensili, l'80 per cento delle spese sostenute dai soggetti che li ospitano, se residenti in comuni con meno di 6.000 abitanti, il 60 per cento, se residenti in comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 50.000 abitanti, e il 40 per cento, se residenti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Privilegiate in questo caso saranno soprattutto le realtà periferiche del Paese e nelle provvidenze, come si vede, sono compresi anche i giovani in possesso della cittadinanza italiana che, soprattutto dalle aree più periferiche del pianeta, non sono in grado di autosostentarsi in Italia e potrebbero essere più opportunamente accolti in famiglie di amici e parenti. Si pone in tutti i casi il termine di cinque anni perché si ritiene sia sufficientemente congruo per conseguire un titolo di studio superiore o cercare un lavoro.

Analoga agevolazione, per lo stesso periodo, è prevista per il nucleo familiare dei cittadini italiani, anche non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ma che si trovino all'estero per ragioni di studio, di lavoro o familiari, i quali rientrano in Italia per svolgere un'attività lavorativa o professionale continuativa. Tale beneficio si cumula con altri di natura fiscale eventualmente dovuti e si intende riservato alla sola famiglia del rientrante, propria o di origine.

Per un'oggettiva e più opportuna competenza territoriale l'articolo 6 della presente proposta di legge affida alle regioni e alle province autonome la realizzazione dei programmi applicativi dalla legge medesima, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, organismo che si ritiene più congruo a gestire siffatto genere di politiche, mentre la loro attuazione sarà attribuita ai singoli comuni. Per lo svolgimento degli adempimenti conseguenti alla presente disposizione, sia nelle sedi diplomatico-consolari competenti sia presso le istituzioni italiane, i soggetti interessati potranno farsi assistere, oltre che dagli enti previsti nell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, anche dalle organizzazioni di volontariato che, in Italia e all'estero, operano a favore dell'emigrazione italiana, cui si estenderanno le condizioni e gli adempimenti previsti dall'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che potranno così svolgere anche operazioni di carattere amministrativo ai sensi del comma 4 del medesimo

articolo e iscriversi nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 del medesimo regolamento.

Le spese derivanti dalla presente proposta di legge (articolo 7) graveranno sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, mentre le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno alle spese derivanti dai programmi di attuazione con le risorse disponibili nei propri bilanci e con le risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie ad esse assegnate, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel limite di spesa che sarà stabilito in sede di ripartizione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni dello spopolamento, dell'invecchiamento della popolazione e della denatalità in vaste aree, soprattutto interne, del Paese e di recuperare all'economia nazionale risorse giovanili italiane sparse nel mondo, anche in un quadro di solidarietà internazionale, lo Stato adotta misure di semplificazione amministrativa degli istituti attualmente vigenti in modo da favorire la migliore circolazione nel nostro Paese dei soggetti che la presente legge reputa indispensabili per il raggiungimento di tali fini.

## Art. 2.

*(Beneficiari)*

1. Sono beneficiari delle disposizioni della presente legge i seguenti soggetti:

a) i discendenti da emigrati italiani all'estero per via paterna o materna, senza limiti di generazione, indipendentemente dal possesso o meno della cittadinanza italiana;

b) i cittadini di uno Stato straniero che, in base ai requisiti previsti dall'articolo 4, possano essere considerati, per attività e livello culturale, appartenere per scelta di valori all'Italia, ossia gli italiani di altra nazionalità, individuati negli svizzeri italiani, nei sammarinesi e negli italiani dell'Istria e della Dalmazia, gli italofoeni e coloro che hanno abbracciato valori, stili di vita e modelli dello stile italiano di vita diffuso nel mondo, ibridandoli con altre culture, di seguito denominati «italici»;

c) gli emigrati di prima generazione espatriati dall'Italia dopo il 1990;

d) i nuclei familiari di emigrati residenti all'estero, cittadini italiani e no, che

intendono rientrare in Italia con propri discendenti;

e) i cittadini italiani che si siano affermati all'estero per qualità scientifiche, culturali, artistiche, imprenditoriali e professionali, che intendano rientrare o circolare anche parzialmente in Italia per svolgere le proprie attività o anche semplicemente per risiedervi;

f) i nomadi digitali di cittadinanza o di origine italiana che intendano svolgere in Italia, in tutto o in parte, la propria attività;

g) coloro che si trovino nelle condizioni di ottenere il visto di ingresso ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in quanto iscritti nella lista dei lavoratori di origine italiana istituita presso le rappresentanze diplomatico-consolari, con relativo grado di ascendenza, di cui all'articolo 21, comma 1, terzo periodo, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

### Art. 3.

*(Visto di ingresso e di soggiorno)*

1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 possono chiedere il visto di ingresso e di soggiorno in Italia alle autorità diplomatico-consolari italiane, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. Il visto di ingresso di cui al comma 1 incorpora anche il permesso di soggiorno di competenza delle questure. Alla scadenza, esso è convertito in permesso permanente di soggiorno da parte del comune eletto dal beneficiario a propria residenza. Alle successive scadenze il comune di residenza provvede al rinnovo periodico del documento con la stessa procedura prevista per i documenti di identità.

3. Per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 titolari del visto di ingresso e di soggiorno di cui al comma 1 non si applica l'obbligo di segnalazione alla locale que-

stura previsto dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Il visto di ingresso e di soggiorno di cui al comma 1 esime il titolare, ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale per studio, ricerca di lavoro o esercizio di una professione, dall'applicazione delle disposizioni ostantive previste in ordine alle capacità di autosostentamento dagli articoli 6, comma 5, 9, comma 1, 9-bis, comma 1, lettera c), e 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e in ogni altra disposizione di legge che subordini a tale condizione il rilascio di visti temporanei o permanenti di soggiorno in Italia.

5. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 sono ammessi nel territorio dello Stato anche al di fuori delle quote previste dagli articoli 21 e 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dagli articoli 29 e 34, commi 7, 8 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

#### Art. 4.

*(Condizioni di accesso e procedura di rilascio del visto)*

1. La fruizione delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 2 e 3 si applicano esclusivamente ai soggetti ivi indicati i quali siano in possesso di una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e di un'idonea formazione, ottenuta attraverso i programmi previsti dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione delle disposizioni in materia di accordo di integrazione di cui agli articoli 4-bis, 22, comma 15, e 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo quanto specificamente disposto dal presente articolo.

2. Gli aventi diritto possono richiedere, anche attraverso procedure telematiche, il visto di ingresso e di soggiorno di cui al-

l'articolo 3 con validità quinquennale, che è rilasciato dalle autorità diplomatico-consolari entro sessanta giorni dalla richiesta previo esame della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sono esenti dalla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 coloro che, rientrando nelle categorie aventi titolo al rilascio del visto ai sensi degli articoli 2 e 3, ne siano notoriamente forniti per chiara fama internazionale a livello artistico, culturale, scientifico, imprenditoriale, professionale, sportivo o sociale, accertata previo parere dell'istituto italiano di cultura competente per il territorio estero di residenza del richiedente, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

4. La documentazione da esibire alle autorità diplomatico-consolari e le ulteriori certificazioni di titoli da trasmettere ad altri uffici dopo l'ingresso in Italia possono essere prodotte, oltre che in lingua italiana, in una delle ufficiali e di lavoro dell'Unione europea, stabilite dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, per chi proviene dal relativo spazio geografico, e in inglese, francese, spagnolo o portoghese per chi proviene da un Paese extraeuropeo.

#### Art. 5.

##### *(Agevolazioni fiscali)*

1. I soggetti che ospitano giovani di età non superiore a trentasei anni, discendenti di italiani emigrati all'estero, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, e provenienti da aree di maggiore disagio economico, i quali non siano in condizione di mantenersi autonomamente in Italia, possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la durata massima di cinque anni dall'ingresso nel territorio nazionale e per un importo non superiore a 400 euro su base mensile, anche nel caso di rientro di nuclei familiari di emigrati, le spese sostenute per il loro alloggio e mantenimento, nella misura dell'80 per cento se residenti in comuni con po-

polazione inferiore a 6.000 abitanti, del 60 per cento se residenti in comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 50.000 abitanti e del 40 per cento se residenti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica altresì a coloro che ospitano cittadini italiani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), o già residenti all'estero per ragioni di studio, di lavoro o familiari, anche se non iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, che rientrino in Italia con il proprio nucleo familiare per svolgere un'attività lavorativa o professionale continuativa. Il beneficio è cumulabile con altri di diversa natura eventualmente spettanti ed è riservato alla sola famiglia del rientrante.

#### Art. 6.

##### *(Regioni e enti locali)*

1. La realizzazione dei programmi attuativi della presente legge è affidata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre la loro attuazione è riservata ai comuni. Per lo svolgimento degli adempimenti conseguenti, sia nelle sedi diplomatico-consolari competenti sia presso le istituzioni italiane, i soggetti interessati possono farsi assistere, oltre che dalle associazioni indicate nell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche dagli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono in via esclusiva o principale l'attività di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *r*), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, dalle organizzazioni di volontariato che, all'estero, operano a favore dell'emigrazione italiana nonché dagli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,

cui si applicano le condizioni e gli adempimenti previsti dall'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con la facoltà di svolgere anche le operazioni di carattere amministrativo di cui al comma 4, lettera *b*), del citato articolo 26 e di chiedere l'iscrizione nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

Art. 7.

*(Norma finanziaria)*

1. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono poste a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli oneri derivanti dai programmi di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 6, con le risorse dei propri bilanci e con le risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie ad esse assegnate, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel limite di spesa stabilito in sede di ripartizione del medesimo Fondo.

